



COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via V. Emanuele III, 1 86030 – Castelbottaccio (CB) - Tel. 0874/746382 Fax 0874/747210
e-mail: castelbot@tiscali.it - P.E.C. comune.castelbottacciocb@legalmail.it

Prot. n° 3786/2021

Castelbottaccio, 31 dicembre 2021

ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 31 DICEMBRE 2021

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE POSITIVITA' COVID 19

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID 19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- Con DPCM in data 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre, 3 novembre, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e del D.L. 04 dicembre 2021 n. 221, sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID 19;

Considerato che:

- La variante Omicron è altamente diffusiva;
- Sempre più spesso i cittadini si rivolgono a laboratori privati per sottoporsi a test antigenici e/o molecolari per verificare la positività al COVID 19;
- I risultati di tali test, quando positivi, rendono opportuno, in logica preventiva, l'adozione di tutte le misure di contenimento e le relative limitazioni in attesa della conferma all'esito dell'effettuazione dei test molecolari da parte di ASREM;
- Tuttavia, i predetti risultati, anche se positivi, non vengono comunicati al sottoscritto attraverso canali istituzionali, bensì soltanto segnalati spontaneamente dai diretti interessati;
- Tale situazione, sostanzialmente demandata soltanto alla volontà responsabile dei singoli cittadini, espone al rischio di non venire a conoscenza di casi risultati positivi ai test effettuati presso laboratori privati, che potrebbero, poi, essere confermati, come talora accade, dai test eseguiti da ASREM;
- Conseguentemente, il rischio è quello di non essere nella condizione di adottare tutte le misure preventive necessarie anche per i casi risultati positivi ai test (molecolari e/o antigenici) effettuati nei laboratori privati ma non a conoscenza del sottoscritto;
- Si ritiene opportuno adottare ogni maggiore cautela utile al contenimento della diffusione dei contagi sul territorio comunale;

Ritenuto che si rende urgente prevedere la costante comunicazione al sottoscritto dei casi risultati positivi ai test molecolari e/o antigenici eseguiti presso strutture private, regolarmente autorizzate, onde consentire al sottoscritto di avere contezza di ogni situazione di positività, anche se da confermare con successivo test effettuato da ASREM;

Ritenuto di dover disporre che tutti i cittadini che, residenti o domiciliati nel comune di Castelbottaccio, risultino positivi al COVID 19 all'esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso strutture pubbliche



e/o private, ubicate fuori del territorio comunale e diverse da quelle dipendenti da ASREM, debbano comunicarlo al sottoscritto;

Vista la legge n. 225/1992;

Visto il D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

Visto l'art. 32, co. 3 della legge n. 833/1978;

Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

- È fatto obbligo a tutti i cittadini che, residenti o domiciliati nel comune di Castelbottaccio, risultino positivi al COVID 19 all'esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso strutture, pubbliche e/o private ancorché diverse da quelle dipendenti da ASREM, di comunicarlo senza indugio al sottoscritto;
- Che le predette comunicazioni dovranno pervenire a mezzo email all'indirizzo marronenic@alice.it oppure al numero 3382389485;
- Di darne altresì immediata comunicazione al proprio medico di base ovvero al pediatra di libera scelta;
- Di osservare l'isolamento fiduciario volontario fino a diversa e/o disposizione da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale ovvero diversa valutazione del proprio medico curante o pediatra di libera scelta;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR del Molise per i motivi di legittimità (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (Dpr 24.11.1971, n. 1199).

DISPONE

- L'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a :
 - o Comando della stazione dei Carabinieri di Lucito;
 - o Prefettura di Campobasso;
 - o Asrem Dipartimento Unico della Prevenzione - Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Campobasso;
 - o Presidente della Regione Molise;
 - o Questura di Campobasso.
- Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO

Dott. Nicola Marrone